



Progetto e direzione:

MESTIERE FIERE

In collaborazione con:

Bologna Fiere




CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE A SAIE 2026

N.B. - Per Organizzatore si intende la società Senaf srl con sede legale in Via Eritrea 21 - 20157 Milano che organizza presso il quartiere fieristico di Bologna Fiere le manifestazioni denominate: SAIE, Edilizia, Impianti, Progettazione e Digitalizzazione, Servizi e Media che si svolgeranno dal 7 al 10 ottobre 2026. Per Fiere si intende Bologna Fiere S.p.A. con sede legale in Via Della Fiera 20, Bologna. I nomi, i simboli grafici ed ogni altro segno distintivo che contraddistinguono la manifestazione sono registrati dall'Organizzatore o Fiere, i quali, comunque, indipendentemente da tale protezione, sono titolari in via esclusiva di tutti i relativi diritti. Sono vietate, in particolare, le pubblicazioni che si fregiano del titolo della mostra o che, comunque, possano essere in antagonismo illecito con tutte le pubblicazioni ufficiali. Gli espositori si impegnano a non utilizzare o riprodurre disegni se non previa autorizzazione dell'Organizzatore e/o di Fiere.

ART. 1 - AMMISSIONE AL SALONE

Possono essere ammessi come espositori: A) le aziende italiane o estere che esponano i propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone. B) le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati al Salone. C) I concessionari, gli agenti o i rappresentanti generali, qualora le aziende produttrici non intervengano alla Manifestazione o solo nel caso in cui documentino per iscritto che esse sono autorizzate a presentare alla rassegna in oggetto i prodotti ed i servizi dell'azienda costruttrice. I rappresentanti generali dovranno allegare al documento di partecipazione copia dei mandati. L'Organizzatore si riserva di chiedere ai rappresentanti concessionari, agenti, la documentazione comprovante la loro posizione verso la ditta produttrice e di procedere in forma diretta a tutti gli accertamenti del caso. I rappresentanti o concessionari o agenti di ditte nazionali o estere partecipanti alle manifestazioni, senza essere autorizzati dalle rispettive ditte devono intendersi impegnati direttamente verso l'Organizzatore che si riserva di decidere insindacabilmente circa l'accettazione delle domande di partecipazione o la permanenza in fiera. L'Organizzatore si riserva la facoltà di ammettere al Salone anche Aziende, Enti e Organismi non previsti nei precedenti paragrafi nonché di escludere dall'esposizione determinati servizi, prodotti o campioni, e di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi in più stand dello stesso settore merceologico. L'Organizzatore, ricevuto il documento di partecipazione da parte dei potenziali espositori (la quale ha il valore di proposta contrattuale irrevocabile), può decidere in ordine all'accoglimento o al rigetto della stessa, valutando ogni circostanza utile e rilevante al fine di conseguire il buon esito della manifestazione e la progressiva sempre maggiore qualificazione degli espositori partecipanti e, contestualmente, garantendo pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati. In particolare, la decisione in merito all'accettazione o al rifiuto del documento di partecipazione verrà assunta avendo riguardo alle seguenti esemplificative circostanze: abitualità della partecipazione degli espositori, esistenza di eventuali diritti di prelazione, priorità temporale dei documenti di partecipazione, importanza e prestigio dell'espositore, ogni altro fatto che possa avere oggettivo rilievo ai fini della scelta (quale, ad esempio, violazione del regolamento della rassegna in occasione di precedenti partecipazioni, precedenti o attuali insolvenze, anche se sanate, comportamenti che, in occasione di precedenti partecipazioni, abbiano generato problemi tali da rendere opportuna la non accettazione del documento di partecipazione, ecc.). Tenuto conto di quanto sopra, previa richiesta per iscritto e adeguatamente motivata, l'espositore pretermesso che ha ricevuto comunicazione di non accoglimento della domanda di partecipazione, potrà, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione stessa, chiedere all'Organizzatore i motivi di tale esclusione e l'Organizzatore, nei sessanta giorni successivi al termine della manifestazione, sarà tenuto a fornire le motivazioni che hanno determinato il rigetto del documento di partecipazione. In caso di esclusione, l'espositore pretermesso avrà diritto unicamente al rimborso della somma eventualmente versata senza computo di interessi o altro a qualsiasi titolo. Non potranno essere ammessi come Espositori le aziende italiane o estere che abbiano avuto o abbiano in corso pendenze giudiziarie con Bologna Fiere o l'Organizzatore e sue società controllate o controllanti ovvero siano insolventi nei suoi confronti.

ART. 2 - PARTECIPAZIONE AL SALONE

La presentazione del documento di partecipazione - che deve pervenire entro il 01/06/2026 - debitamente sottoscritta e controfirmata, costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l'accettazione delle presenti "Condizioni Generali", del "Fascicolo Tecnico - normativa per la partecipazione alla rassegna", del "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e di ogni altra norma relativa all'organizzazione e al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico. Sottoscrivendo la documento di partecipazione l'Espositore propone in modo fermo, salvo quanto previsto al successivo art. 7, la sua partecipazione alla Manifestazione alle condizioni contenute nelle presenti "Condizioni Generali di Partecipazione", impegnandosi al contempo a rispettare tutte le aggiuntive condizioni inserite nel "Fascicolo Tecnico" e nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" comprendenti: date e orari, dotazioni, disposizioni generali, moduli prenotazione servizi ed ogni altra norma a modifica, integrazione o deroga che l'Organizzatore dovesse adottare. Il documento di partecipazione, rappresentando una

proposta contrattuale, non vincola mai l'Organizzatore e/o Fiere che hanno la facoltà di integrare, modificare e annullare le precedenti disposizioni e di derogare alle stesse, dandone comunicazione nei modi ritenuti più idonei. Le presenti condizioni generali trovano applicazione nel rispetto delle disposizioni di



Uffici operativi Milano Sede legale e amministrativa

MESTIERE FIERE

Via Eritrea, 21 20157 Milano - Italia tel. +39(02) 332039.1 e-mail: info@senaf.it

legge inderogabili. Inoltre, è facoltà della Fiera adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni, e che l'Espositore dovrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzioni infortuni o danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori. Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli Espositori con qualsiasi mezzo, e prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento della domanda e per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone. In caso di compartecipazione o di partecipazione collettiva, il richiedente non potrà accogliere espositori dei quali l'Organizzatore gli abbia comunicato l'inadempienza a prescrizioni od obbligazioni, anche per altre rassegne, e in difetto sarà solidamente tenuto verso l'Organizzatore all'adempimento delle suddette prescrizioni e obbligazioni. Tutti gli espositori italiani sono tenuti a documentare la propria iscrizione al Registro delle ditte della C.C.I.A.A. della rispettiva Provincia. Le tariffe di partecipazione sono: quota di iscrizione €590 + IVA, quota di partecipazione €167+ IVA al m2, in area libera un lato libero con maggiorazione del 7% per ogni lato libero aggiuntivo. Le tariffe sono da ritenersi valide sempre che l'indice medio di aumento del costo della vita non superi il 10%. Qualora ciò avvenisse l'Organizzatore si riserva il diritto di apportare le variazioni conseguenti, conservando comunque il diritto di ritenere valida e impegnativa il documento di partecipazione inoltrata. La tariffa di partecipazione e l'importo della quota di adesione, oltre a quanto previsto sono inclusive anche dei servizi espressamente indicati nelle Condizioni Generali di Partecipazione nonché degli eventi complementari predisposti dall'Organizzatore in ordine a convegni e conferenze e avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma di mostra disponibile presso la Segreteria, inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri. Gli espositori sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente in materia di tutela della salute ed integrità dei lavoratori nonché al rispetto delle norme in materia di regolarità contributiva e previdenziale, nell'arco dell'intera attività fieristica e cioè: allestimento stand, gestione della manifestazione, smontaggio dello stand ed ogni altra attività connessa. L'espositore, inoltre si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Manifestazione e il Regolamento di Quartiere (con particolare riferimento al Fascicolo Sicurezza) che contengono, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza, con esclusione dell'osservanza delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività appaltate dall'Espositore alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse). L'inosservanza dei regolamenti di cui sopra, potrà comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand. Gli espositori sono tenuti alla nomina di uno o più responsabili dello stand assegnato, anche per l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per tutta la durata della permanenza in quartiere fieristico; tale nomina dovrà essere notificata secondo la modulistica e la tempistica previste nel Regolamento.

ART. 3 - TARIFFE, PAGAMENTI, CLAUSOLA RISOLUTIVA

Le tariffe di partecipazione, i servizi vari irrinunciabili e la quota di iscrizione sono indicate nel documento di partecipazione. Nella quota di partecipazione sono comprese le seguenti prestazioni: - Assicurazione All Risks e Responsabilità Civile (obbligatoria); - inserimento dell'azienda nel Catalogo guida cartaceo della manifestazione e nel catalogo ufficiale on-line; - una copia del Catalogo guida cartaceo; - fornitura dei materiali promozionali (inviti, tessere espositore e un parcheggio auto) che verranno realizzati per promuovere la manifestazione. La tariffa, espressa a metro quadrato o a corpo è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nel Regolamento, nonché degli eventi complementari predisposti dall'Organizzatore in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma di mostra inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri. Al fine di rendere più agevole la partecipazione al Salone, sono stati forfettizzati i seguenti "servizi tecnici vari irrinunciabili": - allacciamento e collaudo impianto elettrico, con potenza impiegata massima fino a 5 kW, - 1 connessione internet Wi-Fi - fornitura estintore a norma di legge, - oneri comunali di pubblicità su insegne e ragione sociale dell'espositore, - pulizie ordinarie dello stand (spazzo pavimento/aspirazione moquette, spolvero piani di lavoro liberi da ingombri, svuotamento cestini rifiuti solo se lasciati a bordo stand).

Successivamente all'accettazione della proposta verrà inviata la fattura di acconto pari al 30% del valore totale dell'ordinato, +IVA sul totale se dovuta, altrimenti il documento di partecipazione non sarà considerata valida. Nel caso in cui l'espositore richieda la fatturazione ad altro soggetto, in forza di mandato con rappresentanza da documentare, risponderà comunque in solido per tutte le obbligazioni di cui alla presente domanda di partecipazione. Qualora il documento di partecipazione venga accettata, l'Organizzatore provvederà ad inviare formale accettazione della partecipazione accompagnata da fattura di importo pari all'acconto. In seguito, l'Organizzatore invierà l'assegnazione dello stand e provvederà all'emissione della fattura di saldo per gli ulteriori corrispettivi dovuti sulla base degli spazi espositivi assegnati, da corrispondersi entro il termine indicato nella fattura stessa. Non sarà consentito l'ingresso per l'allestimento agli Espositori né ad eventuali allestitori da questa incaricati che non abbiano provveduto al saldo del canone espositivo. In difetto di quanto sopra, l'Organizzatore potrà considerare risolto il contratto di partecipazione senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice, ma semplicemente dandone comunicazione all'interessato. In tal caso l'Organizzatore, oltre ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter disporre dello spazio espositivo assegnando ad altri richiedenti, avrà diritto ad incamerare le somme già percepite e comunque all'integrale pagamento, a titolo di penale, dei corrispettivi contrattuali, salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DI PARTECIPAZIONE

L'assegnazione dei posteggi viene effettuata dall'Organizzatore seguendo l'ordine cronologico dell'arrivo del documento di partecipazione completa del pagamento dell'acconto, sulla base dei dati indicati nel documento di partecipazione, dati che relativamente alla dimensione, posizione e collocamento dello stand desiderato sono da considerarsi puramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Organizzatore, né possono in alcun modo condizionare il documento di partecipazione. Le assegnazioni sono suscettibili, senza responsabilità alcuna da parte dell'Organizzatore, di variazioni e modifiche che si rendessero necessarie per cause tecniche o esigenze organizzative. Qualora per cause tecnico-organizzative venga assegnato a un espositore un posteggio con

posizione di privilegio (lati liberi) anche se non richiesto, la maggiorazione sui lati liberi deve essere corrisposta. L'assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza dell'Organizzatore. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'Espositore, si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare il documento di partecipazione e quindi si considerano come non apposte. Inoltre, l'Organizzatore avrà facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva, senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi o a risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all'Espositore prima dell'inizio del Salone. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento e di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto – ivi incluso anche il caso di mancato pagamento - l'Organizzatore potrà, tenendo conto della gravità del fatto, disporre nei confronti dell'Espositore interessato i seguenti provvedimenti: - non attivare i servizi accessori comprese tutte le utenze necessarie per il regolare funzionamento dello spazio espositivo assegnato; -rifiutare la consegna di pass per il parcheggio di auto, delle tessere espositori, dei biglietti visitatori in dotazione, della Pianta Guida e di ogni altro materiale connesso alla partecipazione alla Manifestazione Fieristica; - ordinare l'immediata rimozione dei prodotti non ammessi, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottemperi immediatamente, fatti salvi ulteriori provvedimenti; -ordinare l'immediata chiusura del posteggio, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottemperi immediatamente, fatti salvi ulteriori provvedimenti; -disporre l'esclusione dell'Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione. In nessun caso l'Espositore avrà diritto a rimborsi o indennizzi di qualsivoglia natura e rimarrà comunque obbligato a corrispondere all'Organizzatore per intero l'importo relativo ai canoni di partecipazione. L'Organizzatore inoltre avrà in ogni caso titolo per richiedere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per la pubblicazione del materiale in dotazione all'Espositore eventualmente non consegnato per la rimozione dei prodotti esposti e/o la chiusura dello stand e/o per l'eventuale approntamento dello spazio ad uso, compresa l'assegnazione a diverso Espositore. L'Organizzatore, in forza delle inadempienze di cui sopra, potrà richiedere il risarcimento integrale dei danni subiti, comprensivi sia del danno emergente sia del lucro cessante.

ART. 5 - FACOLTÀ RECESSO E ABBANDONO

Il partecipante, che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all'Organizzatore con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (amministrazione.senaf@pec.gruppotechnicenuove.it) entro il 01/06/2026, fermo restando il trattenimento da parte dell'Organizzatore dell'acconto, a titolo di corrispettivo per il recesso e fatto salvo ogni suo ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se, viceversa, detta comunicazione verrà trasmessa in data successiva al suddetto termine, il partecipante - fermo restando l'anzidetta acquisizione da parte dell'Organizzatore dell'acconto, sarà tenuto al pagamento anche dell'intera quota di partecipazione, salvo il diritto dell'Organizzatore ad ottenere il risarcimento per eventuali maggiori danni diretti e indiretti. L'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand, anche assegnando ad altri Espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare giudicherà l'Organizzatore. Qualora non fosse inviata alcuna comunicazione e l'Espositore non dovesse approntare il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e - fermo restando l'anzidetta acquisizione da parte dell'Organizzatore a titolo parzialmente risarcitorio dell'acconto - sarà conseguentemente tenuto, oltre che al pagamento del saldo della quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall'Organizzatore. Fermo restando quanto sopra, anche in tal caso l'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnando ad altri Espositori. L'Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura del Salone, e – per motivi attinenti all'organizzazione della Rassegna ed al suo regolare svolgimento – sino al giorno di apertura. In tale ipotesi l'Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire l'acconto e le somme eventualmente già incassate, restando esclusa sin d'ora ogni e qualsiasi ulteriore pretesa nonché la maturazione di qualsivoglia tipo di interesse.

ART. 6 - CONSEGNA DEGLI STAND

Le aree prenotate verranno messe a disposizione degli espositori nel termine che verrà indicato nel "Fascicolo Tecnico" e/o nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione". Il loro allestimento dovrà essere completato entro il giorno precedente l'inaugurazione del Salone e in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art. 5. L'accesso al quartiere fieristico, durante le fasi di allestimento e disallestimento, di Bologna può avvenire solo previo accreditamento dei dati nella sezione Befair dell'area riservata alla quale ciascun espositore potrà accedere a seguito di ricezione di apposito token di accesso per la registrazione che sarà inviato direttamente da BolognaFiere (staff@befair.eu). Dalla pagina PASS del portale Befair l'Espositore potrà autorizzare l'ingresso al Quartiere Fieristico di eventuali aziende affidatarie Incaricate (allestitori, fornitori, corrieri ecc..) assegnando loro una pratica. Gli Incaricati riceveranno una mail automatica dal sistema con le credenziali per accedere al portale Pass. Ricordiamo che in Pass, sia l'Espositore (con il proprio account) che l'Incaricato (con il proprio account) potranno inserire i nominativi del proprio personale e le targhe dei propri mezzi e procedere a stampare i pass necessari all'accesso al Quartiere Fieristico nei giorni di allestimento e disallestimento. Qualora le aziende Espositrici/Incaricate non visionassero la documentazione ivi pubblicata, tra cui il D.U.V.R.L, non potranno stampare i pass d'ingresso al Quartiere Fieristico. L'Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico- professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno nel quartiere fieristico. L'Organizzatore potrà definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento nonché limitare l'accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall'Organizzatore. In particolare, qualora gli autoveicoli ed i mezzi in generale, permangano nel Quartiere Fieristico oltre le due ore, potranno essere addebitati all'Espositore, attraverso la cui password è stato accreditato il veicolo, l'importo di € 500,00 oltre IVA.

ART. 7 - ALLESTIMENTI

Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come meglio indicato nel Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari e la loro altezza non dovrà superare l'altezza consentita dal citato Regolamento. Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in Standard e Fuori Standard secondo caratteristiche riportate dettagliatamente nel "Regolamento Tecnico e Moduli Vari" e sul Modulo 0 che qui si intende integralmente richiamato ed accettato dall'Espositore. Per la realizzazione di qualsiasi allestimento è fatto obbligo di trasmettere a BolognaFiere il "Modulo 0", scaricabile dall'area riservata Espositori nella pagina moduli del sito HYPERLINK www.befair.eu Per gli allestimenti fuori standard, l'Espositore ha l'obbligo di trasmettere all'Organizzatore ed a Bologna Fiere per l'approvazione il progetto d'allestimento timbrato e firmato da tecnico abilitato oltreché i documenti previsti dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e dal Modulo 0". Tutti i documenti sopracitati dovranno essere

inviati entro e non oltre la scadenza stabilita nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione”, in caso contrario verrà addebitato all'Espositore l'importo di 500,00 € oltre IVA oltre agli eventuali costi indicati sul “Modulo 0”. Nel caso in cui l'Espositore non sia in possesso di progetto di allestimento fuori standard firmato da tecnico abilitato è possibile richiederne preventiva verifica a Bologna Fiere tramite apposita modulistica tecnica reperibile all'indirizzo www.befair.eu. Per le strutture fuori standard, nel caso in cui non venga trasmesso a Bologna Fiere il relativo progetto timbrato e firmato da tecnico abilitato, si procederà d'ufficio con la verifica e la validazione, con addebito all'Espositore fino ad un massimo pari al doppio della tariffa prevista per il servizio indicata nei summenzionati moduli tecnici. Si precisa inoltre che per gli allestimenti fuori standard è obbligatorio il collaudo eseguito esclusivamente da Bologna Fiere con addebito all'Espositore della tariffa indicata nei summenzionati moduli tecnici. E' fatto obbligo all'espositore di tenere nel posteggio, in posizione ben visibile ed accessibile, estintori in quantità e qualità adeguate, come forniti da Bologna Fiere. Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle prevenzione incendi. L'Espositore si impegna a rispettare la normativa relativa ai locali di pubblico spettacolo ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari”. Sarà facoltà di Bologna Fiere richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. La mancata osservanza di quanto dettagliatamente previsto nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari” attribuirà a Bologna Fiere la possibilità di chiudere lo spazio espositivo e/o di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, fermo restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore. Bologna Fiere si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di Bologna Fiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. L'inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento Tecnico dà diritto a Bologna Fiere a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta, ad esempio, con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a € 300,00/modulo o alla ingiunzione di smobilizzazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

ART. 8 - RICONSEGNA DEGLI STAND

Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono di uscita da parte dell'Organizzatore, allontanarli dal Quartiere Fieristico. In particolare, si raccomanda, di allontanare dagli stand tutti gli oggetti di valore, fragili e facilmente asportabili. Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro la data indicata nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari”. Qualora l'Espositore, l'ultimo giorno di manifestazione, dovesse lasciare il proprio stand incustodito prima dell'orario di chiusura, l'Organizzatore potrà applicare una sanzione fino ad un massimo di € 700,00 + IVA. È fatto obbligo all'espositore di riconsegnare lo stand nello stato in cui gli fu affidato. Durante tutte le fasi della manifestazione è vietato abbandonare materiali di risulta e/o rifiuti nelle aree espositive e nel Quartiere Fieristico. I materiali residui ai lavori di allestimento e disallestimento dovranno essere smaltiti a cura dell'Espositore e/o suoi incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiale di risulta o di ingombro. Come disposto dalle norme di legge in tema di protezione ambientale, gli Espositori sono obbligati a dichiarare con quali modalità intendano provvedere a trattare i residui di allestimento mediante compilazione obbligatoria della modulistica di manifestazione. In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'espositore allo sgombero dell'area, l'espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l'Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, attualmente con un minimo di € 700,00 per ogni 16,00 m2 di superficie e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni. Il buono d'uscita pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti dell'Organizzatore, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone. Bologna Fiere e l'Organizzatore non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel Quartiere Fieristico.

ART. 9 - ACCESSO AL QUARTIERE

Il Salone è aperto ai soli operatori economici interessati muniti del prescritto documento d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario che l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare anche nel corso del Salone. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, l'Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari” e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite. Gli Espositori possono accedere ai padiglioni della Fiera un'ora prima dell'apertura al pubblico e devono uscire dai padiglioni alla chiusura. L'Organizzatore può, a richiesta, autorizzare il prolungamento della permanenza. All'interno del Quartiere Fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone. Resta inteso che le modalità di accesso, le disposizioni tecniche, le attività di montaggio e smontaggio degli stand e in genere lo svolgimento della Manifestazione potranno subire delle modifiche e/o revisioni a seguito di eventuali disposizioni normative che dovessero intervenire.

ART. 10 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI BOLOGNAFIERE - CLAUSOLA DI MANLEVA

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L'espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione. L'Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento/ disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva, con espressa esclusione, pertanto, di qualsivoglia obbligazione di custodia in capo all'Organizzatore ed a Bologna Fiere. Quale custode della postazione espositiva l'Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente Bologna Fiere e l'Organizzatore e a mantenerli indenni da ogni

perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato. Bologna Fiere, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico è esonerata - con l'Organizzatore - da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore. L'espositore sarà responsabile anche verso Bologna Fiere e l'Organizzatore di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da Bologna Fiere).

ART. 11 - ASSICURAZIONI, ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate da Bologna Fiere e concordate con l'Organizzatore: a) Garanzia All Risks, (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone – copertura € 40.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di € 300,00 per ogni danno elevata ad € 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della manifestazione; b) Garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico € 50.000.000,00; c) Garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dell'espositore: massimale per sinistro € 3.000.000,00 con limite di € 2.000.000,00 per persona; d) Rinuncia da parte dell'Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori, Bologna Fiere e l'Organizzatore. Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della manifestazione, e che saranno riportate nel modulo contenuto nel Fascicolo Moduli Vari della manifestazione stessa. Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative. In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all'Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto di indennizzo. L'Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine della manifestazione. In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, l'Organizzatore e Bologna Fiere, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi. Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera l'Organizzatore e Bologna Fiere da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento del Salone o durante l'allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso. Bologna Fiere e l'Organizzatore declinano ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati, etc. Anche per i danni diretti l'Espositore accetta che l'Organizzatore e Bologna Fiere limitino la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati. L'Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

ART. 12 - RECLAMI

Eventuali reclami relativi all'organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto all'Organizzatore e comunque entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione. Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con l'Organizzatore.

ART. 13 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori e dell'Organizzatore. L'Organizzatore e Bologna Fiere si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d'insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita. Non verrà effettuato alcun uso in contesti vietati dalla Legge o che ne pregiudichino il decoro e la dignità. La posa e l'utilizzo delle immagini per gli scopi sopraindicati sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. L'Espositore si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, diritti d'autore inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti. L'Espositore, pertanto, manleva l'Organizzatore da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione dei suddetti diritti e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza sia nei confronti di altri Espositori sia nei confronti di terzi in genere. In tal senso, si pattuisce l'espressa esclusione di qualsiasi obbligazione dell'Organizzatore e di Bologna Fiere in relazione ai diritti di proprietà intellettuale degli espositori. Eventuali controversie al riguardo tra Espositori o tra Espositori e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero dell'Organizzatore e di Bologna Fiere da qualunque onere e/o responsabilità.

ART. 14 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE

La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per l'esposizione quali campioni in occasione del Salone, dovrà avvenire a spese dell'Espositore - tramite lo spedizioniere ufficiale di Bologna Fiere, secondo le modalità previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale anche nei riguardi di Bologna Fiere e dell'Organizzatore.

ART. 15 - PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, GRU, PONTEGGI, ECC. E DISCIPLINA DEI MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONAMENTO

 **senaf** Uffici operativi Milano Sede legale e amministrativa
MESTIERE FIERE Via Eritrea, 21 20157 Milano – Italia tel. +39(02) 332039.1 e-mail: info@senaf.it

Per l'esposizione di strutture prefabbricate, di gru a torre automontanti e simili, di ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall'esperienza e dalla prudenza, durante tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di Bologna Fiere. I macchinari dovranno essere installati nel modo corrispondente al loro impiego normale e dovranno essere conformi alle norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica. Le strutture prefabbricate, le gru, i ponteggi, i macchinari, ecc. non potranno essere esposti se non siano conformi alle norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica e dovranno essere corredate dalla prescritta documentazione amministrativa delle Autorità competenti. Sia nella fase di montaggio, di smontaggio e di installazione sia durante tutta la loro permanenza nel Quartiere Fieristico, per le strutture prefabbricate, le gru, i ponteggi e per i macchinari dovranno essere altresì adottate adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità dei terzi presenti nel Quartiere Fieristico e del pubblico. I prodotti rientranti nelle suddette tipologie non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione Operations di Bologna Fiere, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In ogni caso è fatto obbligo all'Espositore di dotarli di tutti i dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori eccedenti la normale tollerabilità, cattivi odori, emissioni di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas. In caso di concessione del permesso, il numero massimo di dimostrazioni non potrà essere superiore a quattro nel corso di ogni giornata di manifestazione e ciascuna dimostrazione non potrà avere una durata superiore ai 15 minuti. Bologna Fiere e l'Organizzatore si riservano di decidere con la più ampia discrezionalità sulla richiesta di autorizzazione presentata dall'Espositore, nonché di individuare apposite e limitate aree da destinare ai macchinari che l'Espositore intenda azionare. Qualsiasi prodotto non omologato in Italia o non conforme alla normativa italiana dovrà essere esposto con l'indicazione degli Stati ai quali è destinato o per i quali è stato omologato e, ferme restando le disposizioni in tema di sicurezza sopra riportate, potrà essere messo in funzionamento soltanto in apposite aree appositamente predisposte, Bologna Fiere e l'Organizzatore prenderanno in considerazione le sole richieste di deroga che siano state presentate contemporaneamente alla domanda di partecipazione al Salone, e che siano accompagnate dalla corrispondente documentazione tecnica ed amministrativa. In ogni caso Bologna Fiere e l'Organizzatore non saranno responsabili in alcuno modo anche se hanno rilasciato la propria autorizzazione al funzionamento dei prodotti esposti, in quanto non assumono alcuna obbligazione in relazione ad eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza del funzionamento dei prodotti esposti e dall'inosservanza o violazione delle norme e indicazioni in parola rispetto ai quali l'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale. È fatto salvo il diritto di intervento diretto di Bologna Fiere e dell'Organizzatore per disporre od effettuare la chiusura dello spazio espositivo e l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture, macchinari, ecc. non rispondenti alle disposizioni di cui sopra od utilizzate in difformità alle disposizioni stesse.

ART. 16 - SERVIZI TECNICI

A richiesta degli Espositori, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", Bologna Fiere fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per illuminazione sia per forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa. Inoltre, Bologna Fiere, si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare: a) i collegamenti e le disconnessioni tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, e rispettivamente la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da Bologna Fiere, che accerteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari"; b) i collegamenti e le disconnessioni di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da Bologna Fiere; c) per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, gli espositori dovranno avvalersi esclusivamente del fornitore autorizzato da Bologna Fiere; d) è consentito l'accesso ai padiglioni ai solo mezzi elettrici; e) il servizio di pulizia degli stand, oltre a quanto compreso nei servizi vari irrinunciabili, dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi Espositori tramite proprio personale, o avvalendosi della ditta all'uopo autorizzata da Bologna Fiere. L'espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente da Bologna Fiere sia appaltati, sia concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, e in ogni caso esonera Bologna Fiere e l'Organizzatore, nonché gli appaltatori e i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

ART. 17 - STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE

L'Organizzatore si riserva di provvedere alla realizzazione del catalogo guida e alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica o abbreviata) contenute nel documento di partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi dagli stessi presentati, oltre che su quant'altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione che riterrà più idonei senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento. I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesione pervenute ed accettate entro il 01/06/2026. Tutto ciò non pregiudica il diritto dell'Organizzatore di modificare l'assegnazione degli stand. Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall'Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione dell'Organizzatore anche a mezzo di strumenti informatici. L'Organizzatore si riserva di prevedere, sul sito Internet della rassegna, aree riservate al singolo Espositore, alle quali l'Espositore stesso potrà accedere con Password ed Username personali per mettere on-line, inviare o modificare informazioni riguardanti la propria azienda. L'Espositore è il solo responsabile dei contenuti inseriti nell'area ad esso riservata e del corretto uso, anche da parte di terzi,

della Password e dello Username che l'espositore ha creato/deciso in autonomia. Il Catalogo Guida della manifestazione è l'unica pubblicazione ufficiale degli organizzatori. Ogni altra pubblicazione a carattere pubblicitario, ad eccezione di quelle ufficiali dell'Organizzatore, avviene ad iniziativa di privati, privi di ogni autorizzazione. Viene esclusa ogni responsabilità dell'Organizzatore relativamente alla pubblicazione del catalogo on-line e del catalogo guida contenente i dati anagrafici dell'Espositore e per quanto concerne errate compilazioni da parte dei partecipanti o per errori tipografici e di impaginazione, con riferimento ai quali non assume alcun obbligo di controllo.

ART. 18 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO

Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento da parte dell'Espositore all'interno dello stand, all'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'Organizzatore o dei suoi concessionari ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali. È esclusa ogni forma pubblicitaria che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Espositori o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della manifestazione fieristica. È anche vietata la sosta di autoveicoli riportanti marchi o forme pubblicitarie nelle aree di parcheggio del quartiere fieristico, se non espressamente autorizzata dall'Organizzatore e a pagamento.

ART. 19 - PARCHEGGI

Ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere – sino ad esaurimento dei posti disponibili – esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Organizzatore e la loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere. È severamente vietata la sosta dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all'interno del Quartiere, anche solo per brevi periodi. È altresì severamente vietata la sosta delle autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l'orario di chiusura del Quartiere. In caso di inosservanza di tali disposizioni, Bologna Fiere o l'Organizzatore potranno far trasportare il veicolo fuori dal parcheggio, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico. Bologna Fiere e l'Organizzatore non assumono alcun obbligo di custodia relativamente ai mezzi presenti nel parcheggio, e – pertanto – declinano sin d'ora qualsiasi responsabilità per danni e furti di ogni tipo.

ART. 20 - DIVIETI PARTICOLARI

In particolare agli Espositori è vietata: -qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente, ad eccezione dei prodotti editoriali e del software; -la cessione e lo scambio, anche parziali, dello stand; -l'esposizione di prezzi, ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore disponga che ciò sia possibile; -l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione; -l'esposizione di cartelli, campioni o prodotti, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate; -qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva; -l'utilizzo, all'interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento; -l'utilizzo, a qualsiasi scopo, di MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) all'interno del Quartiere Fieristico. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Direzione Operations di Bologna Fiere, che si riserva di valutare, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità di utilizzo secondo modalità e procedure da concordare; ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore e della Divisione Operations di Bologna Fiere; è inoltre di competenza esclusiva dell'espositore la richiesta e l'acquisizione di eventuali autorizzazioni da parte degli enti preposti (autorità sanitarie, di pubblica sicurezza ecc.), e l'assolvimento di eventuali diritti d'autore (autori ed editori) e diritti connessi (produttori e artisti, per le iniziative di cui sopra, se e in quanto richieste; -qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla manifestazione. A tal fine l'Espositore si impegna ad accettare, ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, tutte quelle iniziative che l'Organizzatore e Bologna Fiere potranno intraprendere per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri espositori, l'Organizzatore e Bologna Fiere stesso; -eventuali controversie tra gli Espositori per concorrenza sleale dovranno essere risolte direttamente tra gli Espositori stessi, con completo esonero dell'Organizzatore e di Bologna Fiere; -la circolazione di chiunque in Quartiere con mezzi meccanici tipo pattini a rotelle, monopattini, biciclette o ciclomotori ad eccezione del personale di servizio dell'Organizzatore o di Bologna Fiere; - è fatto divieto di accedere al Quartiere con macchine fotografiche, cineprese, videoregistratori e con ogni altro genere di apparecchi di ripresa senza la preventiva autorizzazione dell'Organizzatore. L'Organizzatore potrà vietare l'ingresso al Quartiere od ai singoli padiglioni con borse, valigie o altri contenitori, prescrivendone il deposito in guardaroba. I contravventori potranno essere allontanati dal Quartiere ad opera del personale di servizio. - è vietato l'ingresso ai minori di 16 anni. I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene ed inquinamento in generale, per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dall'Organizzatore o dalla Divisione Operations di Bologna Fiere. L'inadempimento di una delle obbligazioni specificamente indicate nel presente articolo determina la risoluzione di diritto del contratto di partecipazione, ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione – via raccomandata a.r. o via PEC - di volersi valere dell'effetto risolutivo da parte dell'Organizzatore o di Bologna Fiere. L'Organizzatore o Bologna Fiere potranno applicare i provvedimenti previsti dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari" e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere Fieristico, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

ART. 21 - CONVEGNI, CONCORSI, BUSINESS MEETING

Durante la fiera potranno essere indetti convegni, concorsi, business meeting e manifestazioni. L'Organizzatore non potrà essere in alcun modo responsabile nel caso in cui uno o più dei business meeting programmati non si svolgano, così come nel caso in cui le trattative tra buyer e

espositore non vadano a buon fine; ogni rapporto fra questi ultimi dovrà essere gestito esclusivamente tra gli stessi con totale esonero dell'Organizzatore.

ART. 22 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE

È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore, apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che perciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Inoltre, l'Organizzatore, potrà ridurre il Salone, ovvero sopprimerlo in tutto od in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi penali o danni di sorta. In tali casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata o comunicazione tramite PEC, o altro idoneo mezzo, da inoltrarsi almeno 20 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

ART. 23 - FORZA MAGGIORE

Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisca di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui risulti provato: a) che l'impedimento è fuori dal ragionevole controllo; e b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati. Le condizioni di cui alle lettere (a) e (b) si considerano realizzate, salvo prova contraria, in presenza dei seguenti eventi: guerra (dichiarata o meno), invasioni, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare sul territorio nazionale o internazionale; guerre civili, sommosse, ribellioni e/o rivoluzioni, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; embarghi; necessità di rispettare qualsiasi atto avente forza di legge o provvedimento governativo, espropriazione, requisizione, nazionalizzazione; peste, epidemie, pandemie, calamità naturali o eventi naturali estremi in generale; esplosioni, incendi, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; boicottaggi, scioperi e serrate, occupazione dei locali. Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Organizzatore sarà esonerata dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'evento di forza maggiore impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia all'altra parte senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. L'altra parte potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora, a causa di un Evento di Forza Maggiore, si renda necessario rinviare la Fiera, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione, eventuali acconti e altri importi a saldo), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle nuove date, in parziale deroga alla disciplina dispositiva dettata dagli artt. 1256, 1463, 1464 e 2033 c.c. Se, a causa di un Evento di Forza Maggiore, dovesse essere necessario cancellare la manifestazione, l'Organizzatore, si riserva di trattare la quota di iscrizione versata dagli espositori a titolo di rimborso spese di organizzazione effettivamente sostenute, senza che essi possano, a qualsiasi titolo o per qualsiasi motivo, pretendere alcun risarcimento o restituzione nei confronti dell'Organizzatore, in parziale deroga alla disciplina dispositiva dettata dagli artt. 1256, 1463, 1464 e 2033 c.c. Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Espositore sarà esonerato dall'obbligo di adempiere alle obbligazioni contrattuali successive al verificarsi dell'evento e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impedimento inibisce l'adempimento, purché ne venga data notizia debitamente documentata all'Organizzatore senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte che potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora l'Espositore, a causa di un Evento di Forza Maggiore, sia impossibilitato ad essere presente all'Evento, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle edizioni successive. Nelle ipotesi di Evento di Forza Maggiore, non troveranno applicazione i termini per la comunicazione previsti dall'art. 22 delle Condizioni Generali di Partecipazione.

ART. 24 - DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione antinfortunistica e dalla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di Bologna Fiere. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.). L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede dell'Organizzatore, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza esclusiva del Foro di Bologna. Il rapporto fra l'Organizzatore, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

ART. 25 - RAPPORTI CON BOLOGNA FIERE

L'espositore prende atto che la manifestazione avrà svolgimento nel quartiere fieristico di Bologna Fiere e si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni regolamentari emesse da Bologna Fiere. Ogni diritto dell'espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'Organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'espositore si intenderà esteso anche a favore di Bologna Fiere che sarà quindi legittimato - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - a intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel quartiere.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa sul trattamento dei dati personali ex. artt.13 e 14 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 – GDPR. La Società Senaf Srl con sede a Milano, via Eritrea 21, tratterà, in qualità di titolare del trattamento, i dati personali di dipendenti, collaboratori, rappresentanti o referenti a qualunque titolo dell'Espositore (collettivamente gli "Interessati"). I dati personali degli Interessati saranno raccolti al momento dell'iscrizione ad una delle manifestazioni di cui al presente contratto durante la partecipazione dell'Espositore alla stessa. I dati personali potranno essere trattati allo scopo di eseguire il presente contratto e permettere la partecipazione dell'Espositore alla manifestazione, utilizzati per fini statistici e azioni informative e commerciali. Con il consenso specifico degli Interessati, inoltre, i loro riferimenti anagrafici, le foto e le

immagini riprese durante l'evento, potranno essere pubblicati e/o inseriti all'interno del sito internet della fiera di proprietà di Senaf S.r.l. o di brochure/opuscoli informativi. Le basi giuridiche dei trattamenti sopra descritti sono: la necessità di eseguire un contratto (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR), la finalità statistica (art. 89 GDPR) ed il consenso per quanto concerne la pubblicazione di foto e immagini sul sito internet o su brochure / opuscoli informativi di Senaf S.r.l. (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR). Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati personali per finalità commerciali ed informativi, la relativa base giuridica è rappresentata dal legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (allestitori o fiere) alla promozione delle proprie iniziative, dei propri servizi e delle proprie attività simili alla manifestazione cui l'Espositore partecipa nel caso di dati trattati per finalità informative e commerciali (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR e art. 130, comma 4 D.Lgs. 196/2003). Il periodo di conservazione dei dati è definito sulla base di obblighi legali e normativi. Le immagini degli Interessati saranno invece pubblicate sul sito internet della fiera di proprietà di Senaf S.r.l. fino al termine di 1 (uno) anno dal termine della fiera annuale o 2 (due) anni dal termine della fiera biennale. I dati trattati per finalità informative e commerciali saranno invece conservati sino al termine di 24 (ventiquattro) mesi dal proprio conferimento. Il conferimento dei dati necessari per l'iscrizione è obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà compromettere la partecipazione dell'Espositore all'evento. Il consenso alla pubblicazione delle immagini è invece facoltativo e, in mancanza, sarà comunque possibile partecipare all'evento. Inoltre, l'interessato si impegna a comunicare le eventuali variazioni di tali dati. I dati personali degli Interessati, forniti dall'Espositore ovvero dagli Interessati stessi, verranno comunicati a terzi, a Bologna Fiere, e a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono correlate e necessarie allo svolgimento della manifestazione cui l'Espositore prende parte. Senaf S.r.l. potrà altresì condividere i dati personali degli interessati con soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento. L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso Senaf S.r.l. Nel caso in cui i dati personali degli Interessati dovessero essere trasferiti in un paese situato al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), il trasferimento avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 44-50 GDPR, con l'applicazione di garanzie appropriate a tutela dei diritti degli Interessati. I dati personali saranno trattati sia manualmente che elettronicamente e saranno protetti con misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, idonee a far fronte ai rischi connessi al trattamento. Gli Interessati potranno esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, ossia potranno chiedere l'accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, così come potranno opporsi al trattamento o chiederne la limitazione, oltre che domandare la portabilità dei dati. Gli Interessati potranno esercitare i propri diritti comunicandolo a mezzo posta a Senaf S.r.l. via Eritrea 21 – 20157 Milano o via e-mail: privacy@senaf.it. Potranno, inoltre, rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ("DPO") di Senaf S.r.l. al seguente indirizzo e-mail: dpo@ecoconsult.it. A tutela dei propri diritti gli Interessati potranno, inoltre, esperire un reclamo di fronte all'autorità di controllo competente (per l'Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali) o rivolgersi ad un'autorità giudiziaria competente. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati visita la pagina: (<https://www.senaf.it/it/privacy/>)

APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali: art. 3 (tariffe, pagamenti, clausola risolutiva, clausola solve et repete), art. 4 (assegnazione degli stand-moda- modalità di applicazione delle tariffe di partecipazione), art. 5 (facoltà recesso e abbandono), art. 8 (riconsegna degli stand), art. 10 (sorveglianza contro i furti-responsabilità per furti e danni- esonero di responsabilità di Bolognafiere-clausola di manleva), art. 11 (assicurazioni, esoneri, assunzioni e limitazioni di responsabilità), art. 13 (proprietà intellettuale), art. 14 (temporanea importazione), art. 15 (presentazione di strutture prefabbricate, gru, ponteggi e disciplina dei macchinari esposti in funzionamento), art. 16 (servizi tecnici), art. 17 (stampati informativi e informazione on-line), art. 19 (parcheggi), art. 21 (Convegni, concorsi, business meeting), art. 22 (rinvio, riduzione o sospensione del salone), art. 23 (forza maggiore), art. 24 (disposizioni di carattere generale-elezione di domicilio-norme legislative applicabili-giurisdizione italiana e foro territorialmente competente).

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION IN SAIE 2026

N.B. – “Organizer” means Senaf Srl, with registered office in Via Eritrea 21 – 20157 Milan, which organizes at the BolognaFiere exhibition centre the events named: SAIE, Building, Plant Engineering, Design and Digitalization, Services and Media, to be held from 7 to 10 October 2026.

“Fair” means BolognaFiere S.p.A., with registered office in Via Della Fiera 20, Bologna. The names, graphic symbols and any other distinctive signs identifying the event are registered by the Organizer or by the Fair; in any case, irrespective of such protection, they are the exclusive holders of all related rights. In particular, publications bearing the title of the show, or which may unlawfully compete with the official publications, are prohibited. Exhibitors undertake not to use or reproduce drawings without the prior authorization of the Organizer and/or the Fair.

ART. 1 – ADMISSION TO THE SHOW

The following may be admitted as Exhibitors:

A) Italian or foreign companies exhibiting their own products or services falling within the commodity sectors included in the Show.
B) Trade associations, Public Bodies and Organizations which institutionally carry out actions of promotion, study, information and dissemination in the sectors involved in the Show. C) Dealers, agents or general representatives, where the manufacturing companies do not take part in the Event, or only if they provide written proof that they are authorized to present at the exhibition the products and services of the manufacturing company. General representatives must attach to the “Participation document” a copy of the mandates. The Organizer reserves the right to request from dealers/agents/representatives documentation proving their relationship with the manufacturer and to carry out direct checks. Representatives, dealers or agents of national or foreign companies participating in the events, without being authorized by the respective companies, shall be deemed to be directly bound towards the Organizer, who reserves the right to decide, at its sole discretion, on the acceptance of participation documents or the permanence at the fair. The Organizer may also admit to the Show companies, entities and organizations not included in the previous paragraphs, as well as exclude from the exhibition certain services, products or samples, and prohibit the presentation of the same products, samples or services in more than one stand in the same commodity sector. Upon receiving the participation document from potential Exhibitors (which constitutes an irrevocable contractual offer), the Organizer may decide to accept or reject it by assessing any useful and relevant circumstance for the successful outcome of the event and the progressive qualification of the participating Exhibitors, while ensuring equal opportunities of access to all economic operators. In particular, the decision to accept or reject the application will be made by considering, by way of example: habitual participation, existence of any pre-emption rights, chronological priority of the applications, importance and prestige of the Exhibitor, and any other fact objectively relevant to the choice (such as, for example, violation of the event regulations on previous occasions, previous or current insolvency, even if remedied, or conduct in previous participations that caused issues making it appropriate not to accept the application, etc.). Upon written and duly justified request, an excluded applicant who has received notice of non-acceptance may, within no later than seven days from such notice, request the reasons for exclusion. Within sixty days following the end of the event, the Organizer shall provide the reasons that led to the rejection. In the event of exclusion, the excluded applicant shall only be entitled to reimbursement of any amount paid, without interest or any other compensation. Italian or foreign companies that have had or have pending legal disputes with BolognaFiere or the Organizer and its subsidiaries or parent companies, or that are insolvent towards them, may not be admitted as Exhibitors.

ART. 2 – PARTICIPATION IN THE SHOW

Submission of the participation document – which must be received by 01/06/2026 – duly completed, signed and countersigned, constitutes an irrevocable proposal for the applicant and implies acceptance of these “General Terms and Conditions”, of the “Technical Dossier – regulations for participation in the exhibition”, of the “Technical Event Regulations” and of any other rules relating to the organization and operation of the Show and the Exhibition Centre. By signing the Participation document, the Exhibitor firmly proposes its participation in the Event, subject to the provisions of Art. 7, under the conditions contained in these “General Terms and Conditions of Participation”, and undertakes to comply with all additional conditions contained in the “Technical Dossier” and in the “Technical Event Regulations”, including: dates and opening hours, equipment, general provisions, service booking forms and any other rule that the Organizer may adopt to amend, supplement or derogate. As the Participation document is a contractual proposal, it never binds the Organizer and/or the Fair, who may integrate, amend or cancel previous provisions and derogate from them, giving notice in the manner deemed most appropriate. These General Terms and Conditions apply in compliance with mandatory provisions of law. The Fair may at any time adopt the measures it deems most appropriate, which the Exhibitor must immediately implement, regarding fire prevention, workplace hygiene, accident prevention, prevention of damage, and safety of participants and visitors. These measures may be communicated by any means and shall prevail over previously adopted general provisions. The applicant must provide any further documentation that may be required to decide on acceptance of the application and to verify, at any time, compliance with the conditions of participation. In the case of co-participation or collective participation, the applicant may not include exhibitors whom the Organizer has indicated as non-compliant with prescriptions or obligations, also in relation to other events; otherwise, the applicant shall be jointly liable towards the Organizer for fulfilment of such prescriptions and obligations. All Italian exhibitors must document their registration with the Companies Register of the Chamber of Commerce of the relevant Province. Participation fees are: registration fee €590 + VAT; participation fee €167 + VAT per sqm; for bare space with one open side, a 7% surcharge applies for each additional open side. The fees are valid provided that the average cost-of-living index increase does not exceed 10%. Should this occur, the Organizer reserves the right to make the consequent changes, while maintaining the binding validity of the participation document submitted. The participation fee and the registration fee also include the services expressly indicated in these General Terms and Conditions as well as complementary events organized by the Organizer (conferences, meetings, celebratory and social events) as per the show programme available from the Secretariat, including hospitality for

delegations of professional operators and state authorities, Italian and foreign, and speakers. Exhibitors must strictly comply with all applicable regulations on protection of workers' health and safety and with rules on social security and welfare regularity throughout the entire trade fair activity (stand set-up, event management, dismantling and any related activity). The Exhibitor also undertakes to comply and to ensure that all contractors working on its behalf comply, during set-up and dismantling and any other connected activity, with the Technical Event Regulations and the Venue Regulations (with particular reference to the Safety Dossier), which contain precautionary rules on safety, excluding compliance with specific safety rules relating to activities contracted by the Exhibitor to contractors. Failure to comply may result in immediate deactivation of utilities supplied to the stand. Exhibitors must appoint one or more persons responsible for the assigned stand, including for compliance with workplace accident prevention rules, for the entire period of stay in the exhibition centre; such appointment must be notified according to the forms and timing indicated in the Regulations.

ART. 3 – FEES, PAYMENTS, TERMINATION CLAUSE

Participation fees, mandatory technical services and the registration fee are indicated in the Participation document. The participation fee includes the following services:

- Mandatory All Risks and Third-Party Liability insurance;
- Listing of the company in the printed guide catalogue and in the official online catalogue;
- One copy of the printed guide catalogue;
- Supply of promotional materials (invitations, exhibitor badges and one car parking pass) produced to promote the event.

The fee, expressed per square meter or as a lump sum, includes the rental of the exhibition space, the services expressly indicated in the Regulations, as well as complementary events organized by the Organizer (conferences, meetings, celebratory and social events), including hospitality for delegations and speakers. To facilitate participation, the following "mandatory technical services" are offered on a lump-sum basis:

- Connection and testing of the electrical system, with maximum power up to 5 kW;
- 1 Wi-Fi internet connection (up to 5 devices);
- Supply of a fire extinguisher compliant with the law;
- Municipal charges for advertising on signs and the exhibitor's business name;
- Ordinary stand cleaning (sweeping/vacuuming carpet, dusting worktops free from clutter, emptying waste bins only if left at the edge of the stand). Upon submission of the participation document, duly completed and signed in all its parts, the company must pay a deposit equal to 30% of the total order value, plus VAT on the total where due; otherwise, the application will not be considered valid. If the Exhibitor requests invoicing to another entity, under a documented mandate with representation, it shall nevertheless remain jointly liable for all obligations arising from this application. If the application is accepted, the Organizer will send formal acceptance accompanied by an invoice for the deposit. Subsequently, the Organizer will send the stand allocation and will issue the balance invoice for the additional amounts due on the basis of the assigned exhibition spaces, to be paid by the deadline indicated on the invoice. Exhibitors and any appointed stand builders will not be allowed access for set-up if the balance has not been paid. In the event of non-payment, the Organizer may consider the participation contract terminated without need for formal notice or court decision, simply by notifying the interested party. In such case, the Organizer may dispose of the assigned space by allocating it to other applicants; it shall be entitled to retain the sums already received and in any case to full payment, as a penalty, of the contractual amounts, without prejudice to its right to compensation for any further damages. If the participation document is not accepted, the deposit will be returned and the applicant waives any right to compensation for damages or interest.

ART. 4 – STAND ALLOCATION – APPLICATION OF PARTICIPATION FEES

Stand allocation is made by the Organizer following the chronological order of receipt of the participation document complete with payment of the deposit, based on the data indicated in the application. Such data, particularly regarding size, position and location of the desired stand, are purely indicative and do not bind the Organizer in any way, nor may they condition the application. Allocations may be changed or modified, without any liability, for technical reasons or organizational needs. If, for technical-organizational reasons, an Exhibitor is assigned a stand with a privileged position (open sides) even if not requested, the surcharge for open sides shall be payable. Stand allocation is the exclusive responsibility of the Organizer. Any special requests are purely indicative and shall be deemed not included. The Organizer may move or reduce an already assigned stand, or transfer it to another exhibition area, without any right to compensation. The Exhibitor will be informed before the start of the Show. In the event of breach of these regulations and of the obligations under the participation contract—including failure to pay—the Organizer may, taking into account the seriousness of the breach:

- not activate accessory services, including utilities;
- refuse to deliver passes, badges and materials;
- order immediate removal of non-admitted products;
- order immediate closure of the stand;
- exclude the Exhibitor from subsequent editions.

In no case shall the Exhibitor be entitled to refunds or compensation and shall remain obliged to pay the full amount due. The Organizer may also claim compensation for damages and expenses incurred, including loss of profit.

ART. 5 – RIGHT OF WITHDRAWAL AND ABANDONMENT

A participant who, due to a legitimate and documented subsequent impossibility, is unable to take part in the Show may withdraw by documenting such impediment and notifying the Organizer by registered letter with return receipt or by certified email (PEC) by 01/06/2026. In this case, the Organizer shall retain the deposit as consideration for withdrawal, without prejudice to the right to compensation for further damages. If notice is sent after such deadline, the participant—without prejudice to retention of the deposit—shall also be required to pay the entire participation fee, without prejudice to the right to claim compensation for any further direct and indirect damages. The Organizer may allocate the stand to other Exhibitors. The Organizer shall assess the causes preventing participation. If no notice is sent and the Exhibitor does

not set up its stand, the Exhibitor shall be deemed in default and—without prejudice to retention of the deposit—shall be required to pay the balance and reimburse direct and indirect damages. The Organizer may allocate the stand to other Exhibitors. The Organizer may withdraw from the contract up to two weeks before opening and, for organizational reasons, up to the opening day. In this case, it shall return the sums collected, without any further compensation or interest.

ART. 6 – DELIVERY OF STANDS

Reserved areas will be made available to Exhibitors within the timeframe indicated in the Technical Dossier and/or Technical Event Regulations. Stand set-up must be completed by the day before the inauguration; otherwise, the contract may be terminated for breach with the same consequences as Art. 5. Access to the BolognaFiere exhibition centre during set-up and dismantling is allowed only after accreditation of data in the Befair reserved area, accessible via a password sent to each Exhibitor. From the PASS page of the Befair portal, the Exhibitor may authorize access for appointed contractors by assigning them a case; contractors will receive an automatic email with credentials. Both the Exhibitor and the contractor may enter names and vehicle licence plates and print the passes required for access. If Exhibiting/Appointed companies do not view the documentation published there, including the D.U.V.R.I., they will not be able to print entry passes. The Exhibitor is responsible for ensuring that contractors have the required technical-professional qualifications. The Organizer may define specific access criteria and may limit vehicle access and/or charge fees if vehicles remain beyond the allowed times. In particular, if vehicles remain beyond two hours, a charge of €500.00 + VAT may be applied to the Exhibitor through whose password the vehicle was accredited.

ART. 7 – STAND SET-UPS

Stand set-ups must be contained within the stand surface, as detailed in the Technical Event Regulations and related forms; height must not exceed the permitted height. Set-ups, regardless of size, are classified as Standard or Non-Standard according to the characteristics detailed in the “Technical Regulations and Various Forms” and in Form 0, which are hereby fully incorporated and accepted. For any set-up, Form 0 (downloadable from the Exhibitors’ reserved area) must be submitted to BolognaFiere. For non-standard set-ups, the Exhibitor must submit to the Organizer and BolognaFiere for approval the set-up project stamped and signed by a qualified technician, together with the required documents, by the deadline in the Technical Regulations; otherwise, €500.00 + VAT may be charged in addition to any costs indicated in Form 0. If the Exhibitor does not have a project signed by a qualified technician, it may request a preliminary check by BolognaFiere. If the project is not submitted, BolognaFiere may carry out verification ex officio with a charge up to a maximum equal to twice the applicable tariff. For non-standard structures, testing by BolognaFiere is mandatory, with charges to the Exhibitor. The Exhibitor must keep in the stand, in a visible and accessible position, fire extinguishers in adequate quantity and quality as provided by BolognaFiere. Set-ups and systems must be built to professional standards, in compliance with accident prevention and fire prevention regulations. BolognaFiere may request the intervention of the Supervisory Commission for venues open to the public. Non-compliance may lead to closure of the exhibition space and/or measures to ensure safety; related costs (not less than €300.00/form) may be charged, and the stand may be declared unfit for use. Violations may be reported to judicial authorities.

ART. 8 – RETURN OF STANDS

At the end of the exhibition and not before, Exhibitors must proceed with the removal of the products and materials installed by them and remove them from the Exhibition Center. In particular, it is recommended to remove from the stands all valuable, fragile and easily removable items. The clearing of the stands must be Exhibitor leave its stand unattended before the closing time, the Organizer may apply a penalty up to a assigned. During all phases of the exhibition, it is forbidden to abandon waste materials and/or refuse in the exhibition areas and in the Exhibition Center. Residual materials from setup and dismantling activities must be disposed of by the Exhibitor and/or its appointed parties, and the aisles of the halls must be kept free from any type of residual material or obstruction. As required by environmental protection regulations, Exhibitors are obliged to declare how they intend to manage setup waste by completing the mandatory exhibition forms. In the event of failure to comply with dismantling deadlines and/or inactivity by the Exhibitor in clearing the area, the Exhibitor hereby gives irrevocable consent for the Organizer to proceed ex officio, considering any remaining materials on the stand as waste to be disposed of in public landfills, and the Exhibitor shall be required to reimburse all direct and indirect costs incurred for the clearing, currently with a minimum of e, without prejudice to compensation for any further damages. Exit authorizations may not be issued to Exhibitors who have not settled all outstanding debts, direct or indirect, with the Organizer; such authorization shall not constitute proof of payment of the amounts due for participation in the Exhibition. BolognaFiere and the Organizer assume no responsibility for goods, materials or anything else left unattended by Exhibitors in the Exhibition Center.

ART. 9 – ACCESS TO THE VENUE

The Show is open only to economic operators holding the prescribed entry document, each day according to the schedule set and possibly modified by the Organizer. To allow free admission for Exhibitors and staff, the Organizer will issue badges regulated in the Technical Regulations; use implies acceptance of these terms. The Exhibitor is responsible for the conduct of badge holders and its staff. Exhibitors may access the pavilions one hour before opening to the public and must leave at closing. The Organizer may authorize extended stay upon request. Within the exhibition centre it is absolutely forbidden to solicit donations, conduct collections, political or religious propaganda, or any activity not related to the Show. Access procedures and technical provisions may change due to new regulations.

ART. 10 – SURVEILLANCE AGAINST THEFT – LIABILITY – HOLD HARMLESS

During opening hours the Exhibitor must supervise its stand directly or through its staff. The Exhibitor must man the stand for the entire opening period. The Exhibitor is the sole custodian, for the entire duration (including set-up/dismantling), of all materials, goods and furnishings in the stand, excluding any custodial obligation of the Organizer and BolognaFiere. As custodian, the Exhibitor undertakes to indemnify and hold harmless BolognaFiere and the Organizer from any loss, damage, liability, cost or expense, including legal fees, arising from use of the stand. BolognaFiere provides general day and night surveillance but is exempt, together with the Organizer, from any liability for theft and/or damage suffered by the Exhibitor. The Exhibitor is responsible towards BolognaFiere and the Organizer for all direct and indirect damages attributable to it or its staff/contractors, including damages caused by set-ups or systems, even if tested by BolognaFiere.

ART. 11 – INSURANCE – EXEMPTIONS – LIMITATIONS OF LIABILITY

The Exhibitor benefits from the following insurance policies arranged by BolognaFiere and agreed with the Organizer:

- a) All Risks cover (including fire and theft) for material and direct damage to furnishings, set-ups, equipment and goods in the stand, excluding cash, valuables, precious items and similar, and excluding software installed on computers, and excluding loss-of-use damages; limit €40,000.00 first risk absolute, with a deductible of €300.00 per claim, increased to €600.00 for damages occurring after the event closes.
- b) Third-Party Liability, including fire damage: single limit €50,000,000.00.
- c) Employer's Liability towards the Exhibitor's workers: per-claim limit €3,000,000.00 with €2,000,000.00 per person.
- d) Waiver of recourse by the insurer against all Exhibitors, BolognaFiere and the Organizer.

The above is governed by policy conditions available from the Organizational Secretariat and in the event forms. These covers do not exclude the Exhibitor's responsibility for risks not covered or exceeding limits; the Exhibitor must arrange additional cover. Given video surveillance, in case of theft the report to the public authority must reach the insurer within seven days after the end of the event; failure may result in loss of indemnity. The insurer will manage claims after the event. The Exhibitor must include in additional policies a waiver of recourse against Exhibitors, the Organizer and BolognaFiere; otherwise it must hold them harmless. The Exhibitor expressly releases the Organizer and BolognaFiere from any liability for loss or damage occurring in the assigned space during the event or set-up/dismantling, and assumes responsibility for damages caused to third parties by the management of the space or items placed therein, not covered under the above. BolognaFiere and the Organizer disclaim liability for consequential damages, image damage, loss of revenue, etc. For direct damages, liability is limited to the above policy limits. The Exhibitor accepts such limitations.

ART. 12 – COMPLAINTS

Any complaints regarding organization and implementation must be promptly notified in writing to the Organizer and in any case within seven days after the end of the event. Later complaints cannot be the subject of disputes with the Organizer.

ART. 13 – INTELLECTUAL PROPERTY

Exhibited products and the stands hosting them may not be photographed, drawn or reproduced without authorization of the relevant Exhibitors and the Organizer. The Organizer and BolognaFiere reserve the right to record, reproduce, disseminate and authorize recordings of overall and detailed views, internal and external, including for sale. No use will be made in contexts prohibited by law or prejudicial to decorum and dignity. Such posing and use is free of charge. The Exhibitor assumes all responsibility for ownership of rights over trademarks and other distinctive signs, patents, inventions, industrial models, copyrights related to displayed products and/or machinery, and indemnifies the Organizer for any violation. Any disputes among Exhibitors or with third parties must be resolved directly, with full release of the Organizer and BolognaFiere.

ART. 14 – TEMPORARY IMPORTATION

Temporary importation of foreign goods for exhibition as samples must be carried out at the Exhibitor's expense through the official forwarder of BolognaFiere, according to the Technical Regulations, with full release of liability for the forwarder's actions also towards BolognaFiere and the Organizer.

ART. 15 – PREFABRICATED STRUCTURES / MACHINERY IN OPERATION

For exhibition of prefabricated structures, self-erecting tower cranes and similar, scaffolding and temporary shoring, the Exhibitor, in addition to ensuring full compliance with all safety rules and good practice, undertakes to comply with BolognaFiere's instructions throughout the stay. Machinery must be installed as in normal use and comply with accident-prevention rules and any other legislative/regulatory requirements. Such items may not be exhibited without compliance and required administrative documentation. During assembly, disassembly, installation and throughout the stay, adequate protections must be adopted to guarantee safety of third parties and the public. Such products may not be operated unless a written derogation is issued by BolognaFiere Operations, provided no danger or nuisance is caused. In any case, all devices must be installed to prevent accidents, excessive noise, bad odors, emissions, etc. Internal halls cannot host operation by combustion engines, nor use of fuels or gas cylinders. If authorization is granted, demonstrations may be no more than four per day and no longer than 15 minutes each. BolognaFiere and the Organizer may decide at their discretion and designate limited areas. Non-homologated products must indicate the countries for which they are intended/approved, and may be operated only in designated areas. BolognaFiere and the Organizer are not responsible for incidents even if they authorized operation; the Exhibitor assumes exclusive civil and criminal liability. They may directly close the area and remove non-compliant structures or machinery.

ART. 16 – TECHNICAL SERVICES

Upon request and in compliance with the Technical Regulations, BolognaFiere will provide electricity (lighting and power) and water and compressed air services. BolognaFiere may activate, outsource or grant exclusives for any services deemed useful, setting operating modalities. In particular:

- a) connections/disconnections between the Exhibitor's systems and the venue distribution points may be performed only by authorized companies, who will verify compliance;
- b) telephone connections/disconnections only by authorized supplier;
- c) handling/transport/loading/unloading only through the authorized supplier;
- d) only electric vehicles may access pavilions;
- e) stand cleaning beyond the lump-sum services must be carried out at Exhibitor's expense by its staff or the authorized company.

The Exhibitor acknowledges that services provide regular performance within normal use and releases BolognaFiere, the Organizer and service contractors/concessionaires from any liability for irregularities.

ART. 17 – INFORMATION MATERIALS AND ONLINE INFORMATION

The Organizer reserves the right to produce the guide catalogue and disseminate information (also in summarized form) contained in the Participation document regarding Exhibitors and products/services, using the most appropriate means, without liability for omissions, errors or malfunctions. Data will refer to applications received and accepted by 01/06/2026. This does not prejudice the Organizer's right to modify stand

allocations. The same applies to other information forms signed by the Exhibitor or its representative. The Organizer may provide on the show website an Exhibitor reserved area, accessible via personal credentials, to publish, send or modify company information. The Exhibitor is solely responsible for contents and for proper use of credentials, including by third parties. The printed guide catalogue is the only official publication. Any other advertising publication, except the Organizer's official ones, is initiated by private parties without authorization. The Organizer assumes no responsibility for erroneous compilation by participants or typographical/layout errors and has no control obligation.

ART. 18 – PAID ADVERTISING FORMS

Within the stand, the Exhibitor has broad freedom; outside the assigned area, any advertising and promotion must be carried out exclusively through the Organizer or its concessionaires and is subject to the relevant fee and taxes. Any advertising that disturbs, constitutes direct comparison with other Exhibitors, or harms the commercial hospitality spirit is excluded. Parking of vehicles bearing brands/advertising within the venue parking areas is also prohibited unless expressly authorized and subject to payment.

ART. 19 – PARKING

Exhibitor car parks may be accessed, while spaces last, only by vehicles displaying the relevant pass issued by the Organizer. Parking is allowed only in designated spaces and only during opening hours. Commercial vehicles and trucks are strictly prohibited inside the venue, even briefly. Parking outside allowed spaces and after closing hours is also prohibited. In case of violation, BolognaFiere or the Organizer may have the vehicle removed at the risk and expense of the Exhibitor and the vehicle owner, who shall be jointly liable for costs. All occupants must hold valid access documents. BolognaFiere and the Organizer assume no custodial obligation and disclaim liability for damages and thefts.

ART. 20 – SPECIFIC PROHIBITIONS

In particular, Exhibitors are prohibited from:

- any sale with immediate delivery on site of goods, except for publishing products and software;
- assigning or exchanging the stand, even partially;
- displaying prices, except in sectors where permitted by the Organizer;
- exhibiting products inconsistent with the stand's commodity destination as per the application;
- displaying signs/samples/products on behalf of companies not listed and not represented;
- any advertising outside one's stand; distribution of promotional material is allowed only within one's area;
- using one's own forklifts and lifting equipment within the venue;
- using remotely piloted aircraft systems (drones) within the venue.

Any derogations must be requested from BolognaFiere Operations. Any entertainment initiatives, even within the stand, require prior authorization from the Organizer and BolognaFiere Operations; the Exhibitor is responsible for obtaining any permits from competent authorities and for copyright and related rights. Unfair competition is prohibited. The Exhibitor undertakes to accept measures taken by the Organizer/BolognaFiere to immediately cease unfair competition and protect others. Disputes among Exhibitors must be resolved directly, with full release of the Organizer and BolognaFiere. It is forbidden to circulate with roller skates, scooters, bicycles or mopeds except service staff. Access with cameras/video equipment and any recording devices is forbidden without prior authorization. The Organizer may require deposit of bags/containers in the cloakroom. Offenders may be removed. Entry is forbidden to minors under 16. Technical prohibitions for safety, hygiene and pollution and related prescriptions contained in the Technical Regulations and forms are part of these terms. Any derogations may be granted only in writing. Breach of any obligation in this article results in termination by operation of law pursuant to art. 1456 of the Italian Civil Code, upon notice by registered letter/PEC. The Organizer/BolognaFiere may also apply measures provided in the Technical Regulations and/or terminate without court decision, with immediate closure of the stand and withdrawal of access documents, without prejudice to amounts due.

ART. 21 – CONFERENCES, COMPETITIONS, BUSINESS MEETINGS

During the fair, conferences, competitions, business meetings and events may be held. The Organizer shall not be liable if one or more business meetings do not take place, or if negotiations between buyer and Exhibitor do not succeed; any relationship shall be managed exclusively between the parties, with full release of the Organizer.

ART. 22 – POSTPONEMENT, REDUCTION OR SUSPENSION

The Organizer has the discretionary right to modify the dates of the Show, without granting the Exhibitor the right to withdraw or release itself from obligations. The Organizer may also reduce the Show or suppress it entirely or partially, without owing penalties or damages. In such cases, the Organizer shall notify changes by written communication (registered letter, PEC or other suitable means) at least 20 days before the scheduled start date.

ART. 23 – FORCE MAJEURE

Force majeure is the occurrence of an event or circumstance ("Force Majeure Event") that prevents performance of one or more contractual obligations, if it is proven: (a) the impediment is beyond reasonable control; (b) it could not reasonably have been foreseen at the time of conclusion; and (c) its effects could not reasonably have been avoided or overcome. Conditions (a) and (b) are presumed, unless proven otherwise, in the presence of: war, invasion, acts of foreign enemies, military mobilization; civil war, riots, rebellion, revolution, insurrection, terrorism, sabotage, piracy; embargoes; compliance with laws/government measures, expropriation, requisition, nationalization; plague, epidemics, pandemics, natural disasters or extreme natural events; explosions, fires, destruction of equipment, prolonged interruption of transport, telecommunications, IT systems or power; boycotts, strikes, lockouts, occupation of premises. If a Force Majeure Event occurs, the Organizer is released from performing its obligations and from liability for damages or remedies for non-performance from the moment performance is prevented, provided notice is given without delay. If notice is late, release takes effect when notice reaches the other party. The other party may suspend its obligations from the date of notice. If postponement becomes necessary, the Organizer will retain sums already received (registration fee, deposits and balances), which may be used by the Exhibitor—without any guarantee regarding tariff changes—for

participation on the new dates, partially derogating from articles 1256, 1463, 1464 and 2033 of the Italian Civil Code. If cancellation becomes necessary, the Organizer may retain the registration fee as reimbursement of organization expenses actually incurred, without any right of the Exhibitor to compensation or restitution, partially derogating from the same articles. If a Force Majeure Event occurs, the Exhibitor is released from obligations subsequent to the event and from liability for non-performance from the moment performance is prevented, provided duly documented notice is given to the Organizer without delay; otherwise release takes effect upon receipt. The Organizer may suspend its obligations accordingly. If the Exhibitor is unable to attend due to force majeure, the Organizer will retain sums received (registration fee and deposits), which may be used by the Exhibitor for participation in subsequent editions, without guarantee on tariff changes. In force majeure cases, the notice deadlines under Art. 22 do not apply.

ART. 24 – GENERAL PROVISIONS – DOMICILE – LAW – JURISDICTION

The Exhibitor must comply with prescriptions issued by Public Security Authorities and those responsible for fire prevention, accident prevention and supervision of premises open to the public, as issued towards BolognaFiere. The Exhibitor and third parties operating on its behalf must use personnel compliant with applicable laws (social security, insurance, tax, etc.). The Exhibitor elects domicile for all legal purposes at the Organizer's registered office and accepts exclusively Italian jurisdiction and the exclusive competence of the Court of Bologna. The relationship between Organizer, Exhibitor and third parties is governed exclusively by Italian law.

ART. 25 – RELATIONS WITH BOLOGNAFIERE

The Exhibitor acknowledges that the event takes place at BolognaFiere and undertakes to comply, and ensure compliance by its staff and collaborators, with BolognaFiere's regulations. Any right of the Exhibitor shall be asserted only against the Organizer, while any behavioural obligation undertaken by the Exhibitor shall also operate in favour of BolognaFiere, which is therefore entitled to intervene directly in case of violation of such obligations, its regulations and the law.

ART. 26 – PERSONAL DATA PROCESSING (GDPR NOTICE)

Personal data processing – information notice pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 (GDPR). Senaf Srl, Via Eritrea 21, Milan, as data controller, will process personal data of employees, collaborators, representatives or contacts of the Exhibitor ("Data Subjects"). Data are collected upon registration or during participation. Data may be processed to perform this contract and enable participation, for statistical purposes, and for informational and commercial actions. With specific consent, personal details and photos/images taken during the event may be published on the fair website owned by Senaf Srl or in brochures. Legal bases: performance of a contract (Art. 6(1)(b) GDPR), statistical purposes (Art. 89 GDPR), consent for publication of photos/images (Art. 6(1)(a) GDPR). For informational/commercial purposes, the legal basis is legitimate interest (Art. 6(1)(f) GDPR and Art. 130(4) of Italian Legislative Decree 196/2003). Retention: based on legal obligations; images published until 1 year after an annual fair or 2 years after a biennial fair; informational/commercial data retained up to 24 months. Providing data required for registration is mandatory; refusal may compromise participation. Consent for image publication is optional. Data may be communicated to BolognaFiere and to subjects necessary for event execution; Senaf may share data with processors. The updated list of processors is available at Senaf. Transfers outside the EEA will comply with Articles 44–50 GDPR with appropriate safeguards. Data will be processed manually and electronically with suitable security measures. Data Subjects may exercise rights under Articles 15–22 GDPR (access, rectification, erasure, objection, restriction, portability) by writing to Senaf Srl, Via Eritrea 21 – 20157 Milan, or by email to privacy@senaf.it, and may contact the DPO at dpo@ecoconsult.it. Complaints may be filed with the competent supervisory authority (in Italy, the Garante per la Protezione dei Dati Personali) or before a competent court. For more information: <https://www.senaf.it/it/privacy/>.

SPECIFIC APPROVAL

Pursuant to and for the purposes of Articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, the following contractual clauses are specifically approved: Art. 3 (fees, payments, termination clause, solve et repete), Art. 4 (stand allocation and application of fees), Art. 5 (withdrawal and abandonment), Art. 8 (return of stands), Art. 10 (theft surveillance/liability/hold harmless), Art. 11 (insurance and limitations of liability), Art. 13 (intellectual property), Art. 14 (temporary importation), Art. 15 (prefabricated structures and machinery), Art. 16 (technical services), Art. 17 (information materials), Art. 19 (parking), Art. 21 (conferences/business meetings), Art. 22 (postponement/reduction/suspension), Art. 23 (force majeure), Art. 24 (general provisions, law and jurisdiction).